



### Sommario

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2022/C 87/01	Tassi di cambio dell'euro — 22 febbraio 2022 .....	1
--------------	--	---

#### V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

##### **Commissione europea**

2022/C 87/02	Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese .....	2
--------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

##### **Commissione europea**

2022/C 87/03	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA) <sup>(1)</sup> .....	13
2022/C 87/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10603 – CARLYLE / ALTADIA) <sup>(1)</sup> .....	15

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2022/C 87/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	16
2022/C 87/06	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	19

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

22 febbraio 2022

(2022/C 87/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1342	CAD	dollari canadesi	1,4441
JPY	yen giapponesi	130,54	HKD	dollari di Hong Kong	8,8495
DKK	corone danesi	7,4392	NZD	dollari neozelandesi	1,6848
GBP	sterline inglesi	0,83685	SGD	dollari di Singapore	1,5268
SEK	corone svedesi	10,5996	KRW	won sudcoreani	1 353,34
CHF	franchi svizzeri	1,0422	ZAR	rand sudafricani	17,1768
ISK	corone islandesi	141,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,1771
NOK	corone norvegesi	10,1018	HRK	kuna croata	7,5370
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 293,92
CZK	corone ceche	24,496	MYR	ringgit malese	4,7472
HUF	fiorini ungheresi	355,89	PHP	peso filippino	58,208
PLN	zloty polacchi	4,5447	RUB	rublo russo	89,8055
RON	leu rumeni	4,9464	THB	baht thailandese	36,748
TRY	lire turche	15,6959	BRL	real brasiliano	5,7677
AUD	dollari australiani	1,5739	MXN	peso messicano	23,0330
			INR	rupia indiana	84,7580

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili  
alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese**

(2022/C 87/02)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza <sup>(1)</sup> delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («il regolamento di base»).

**1. Domanda di riesame**

La domanda è stata presentata il 24 novembre 2021 dall'Associazione europea fibre artificiali e sintetiche (CIRFS) («il richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di determinati filati di poliestere ad alta tenacità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

**2. Prodotto oggetto del riesame**

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato), attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 2000 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

**3. Misure in vigore**

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 31.5.2021, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi (GU L 167 del 30.6.2017, p. 31).

#### 4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

##### 4.1. *Asserzione del rischio di persistenza del dumping*

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno del paese interessato, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione del 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nel paese interessato <sup>(5)</sup>. Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni conseguenti alla presenza statale in maniera generale e più specificatamente alle distorsioni di cui risente il settore chimico, alla sezione relativa alle materie prime (utilizzate nella produzione di filati di poliestere ad alta tenacità, quali acido tereftalico purificato e glicole monoetilenico) e ai capitoli riguardanti le distorsioni generali relative all'energia e alla manodopera.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di persistenza del dumping da parte del paese interessato si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato (il richiedente ha selezionato la Turchia) e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell'esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio <sup>(6)</sup>.

##### 4.2. *Asserzione del rischio di persistenza del pregiudizio*

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova adottati dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria di quest'ultima.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l'esistenza di capacità inutilizzate degli impianti di produzione dei produttori del paese interessato e l'attrattiva del mercato dell'Unione. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi all'esportazione cinesi sarebbero ad un livello talmente basso da arrecare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

#### 5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

<sup>(5)</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations*, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc\\_156474.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf)

<sup>(6)</sup> I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso <sup>(7)</sup> sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

### 5.1. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

### 5.2. **Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta**

Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla persistenza o alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup>.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

### 5.3. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping**

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori <sup>(9)</sup> del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

#### 5.3.1. *Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta*

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: [https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R760\\_SAMPLING\\_FORM\\_FOR\\_EXPORTING\\_PRODUCER](https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R760_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER). Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

<sup>(7)</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(02))

<sup>(8)</sup> Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

<sup>(9)</sup> Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2582](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582).

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

### 5.3.2. Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nel paese interessato ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per il paese interessato è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori del paese interessato a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: [https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R760\\_INFO\\_ON\\_INPUTS\\_FOR\\_EXPORTING\\_PRODUCER\\_FORM](https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R760_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM). Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo del paese interessato un questionario.

### 5.3.3. *Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta* <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2582](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582).

### 5.4. **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

<sup>(10)</sup> Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(11)</sup> I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.



#### 5.4.1. Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Inoltre gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2582](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582).

#### 5.5. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: [https://trade.ec.europa.eu/tdi/case\\_details.cfm?id=2582](https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582). Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

#### 5.6. Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina <sup>(13)</sup>.

#### 5.7. *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

#### 5.8. *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

#### 5.9. *Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza*

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») <sup>(13)</sup>. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste per essere registrate come parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc\\_148003.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

<sup>(13)</sup> In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo [trade-service-desk@ec.europa.eu](mailto:trade-service-desk@ec.europa.eu) o al Tel. +32 22979797.

<sup>(13)</sup> Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione G  
Ufficio: CHAR 04/039  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

Indirizzo e-mail:

TRADE-R760-HTYP-INJURY@ec.europa.eu

TRADE-R760-HTYP-DUMPING@ec.europa.eu

## 6. **Calendario dell'inchiesta**

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

## 7. **Presentazione di informazioni**

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

## 8. **Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti**

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

## 9. **Proroga dei termini specificati nel presente avviso**

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

## 10. **Omessa collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

### 11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

### 12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

### 13. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(14)</sup>.

Un'informazione sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

---

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

## ALLEGATO

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Versione «sensibile»                            |
| <input type="checkbox"/>            | Versione «consultabile dalle parti interessate» |
| (barrare la casella corrispondente) |   |

**PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI FILATI DI POLIESTERE AD ALTA  
TENACITÀ ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

**1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO**

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail	
Telefono	

**2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE**

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

	Volume in tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese		
Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese		

### 3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE <sup>(1)</sup>

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

### 4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

### 5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

---

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**

**(Caso M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 87/03)

1. In data 15 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Kronospan Holdings P.L.C («Kronospan», Cipro),
- Pfleiderer Polska sp. z.o.o («Pfleiderer Polska», Polonia), appartenente al gruppo Pfleiderer.

Kronospan acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Pfleiderer Polska.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Kronospan è un produttore e fornitore di pannelli a base di legno e di prodotti a valore aggiunto derivati dalla loro trasformazione. In particolare, Kronospan produce e distribuisce pannelli di particelle grezzi e rivestiti (congiuntamente: PB), pannelli di fibre a media densità (MDF), pannelli di fibre ad alta densità (HDF), compresi HDF sottili e laccati (T-HDF e L-HDF), piani di lavoro (elementi/componenti *postforming*, congiuntamente: componenti), pavimentazioni laminate, laminati decorativi e *oriented strand board*,
- Pfleiderer Polska è un produttore e fornitore di una serie di prodotti a base di legno e superfici finite, vale a dire PB, T-HDF e L-HDF e componenti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---



**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10603 – CARLYLE / ALTADIA)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 87/04)

1. In data 14 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Carlyle Group Inc. (USA) («Carlyle»),
- LSFY Flavum Topco, S.L. (Spagna) («Altadia»), attualmente controllata da Lone Star Funds (USA) mediante la sua holding LSF10 Flavum Holdings S.à.r.l (Lussemburgo).

Carlyle acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Altadia.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Carlyle opera sul piano mondiale nella gestione alternativa degli attivi mediante fondi che investono su scala mondiale in tre ambiti di investimento: i) private equity su scala mondiale; ii) credito globale; e iii) soluzioni di investimento;
- Altadia opera nel settore dell'elaborazione, della produzione e della commercializzazione di prodotti intermedi per piastrelle in ceramica utilizzate nel settore edile (ossia pavimenti, muri e piani di lavoro).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10603 – CARLYLE / ALTADIA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles  
BELGIO

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2022/C 87/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Äkta Gränna Polkagrisar»

N. UE: PGI-SE-02603 - 21 aprile 2020

DOP ( ) IGP (X)

1. **Nome**

«Äkta Gränna Polkagrisar»

2. **Stato membro o paese terzo**

Svezia

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1*

«Äkta Gränna Polkagrisar» è un prodotto tradizionale di confetteria a strisce rosse a spirale di zucchero aromatizzato con olio essenziale di menta piperita.

«Äkta Gränna Polkagrisar» presenta le seguenti caratteristiche.

Caratteristiche morfologiche

Forma: bastoncino cilindrico dritto

Lunghezza: 10-50 cm

Diametro: 10-100 mm

Superficie: asciutta e liscia.

Peso: 25–350 gr.

Colore: bianco neutro con strisce a spirale rosso carminio (tonalità 1080-R), dove l'intensità del colore rosso può variare lievemente da un lotto all'altro.

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

#### Caratteristiche chimiche

Zucchero: 85-99 %

Glucosio: 0-15 %

Olio essenziale di menta piperita

Colorante rosso naturale, solitamente rosso carminio (E120)

#### Caratteristiche organolettiche

Sapore: distinto gusto di menta equilibrato dalla dolcezza dopo un certo tempo. Retrogusto di menta piperita rinfrescante e persistente.

Aroma: aroma di menta con note dolci.

Consistenza: da dura ad alquanto gommosa. Dovrebbe essere possibile tagliare il «polkagris» con un coltello senza sbriciolarlo. La consistenza dipende da diversi fattori ambientali e altri. L'interno è poroso, con bollicine d'aria piccole, tonde e delicate.

Sensazione alla degustazione: inizialmente molto duro, progressivamente diventa gommoso e morbido. Le cavità riempite d'aria sono chiaramente osservabili. Le bollicine d'aria sono il motivo per cui il «polkagris» sviluppa una consistenza gommosa in bocca dopo un certo tempo.

#### 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

#### 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Per preparare gli «Äkta Gränna Polkagrisar» si fanno bollire zucchero, sciroppo di glucosio, acqua e aceto in un paiolo aperto. Il lotto in preparazione non può contenere oltre 5 kg di zucchero.

Una volta che l'impasto raggiunge circa 150 °C la massa è versata su una lastra refrigerata. Una piccola parte della massa è asportata e colorata di rosso.

Quando la massa si è raffreddata a circa 70 °C, vi si lavora l'aria, e allo stesso tempo è aromatizzata con l'olio essenziale di menta piperita.

Una volta che la massa è diventata bianca e porosa, il confettiere di «polkagris» dispone di circa 10 minuti per dare forma ai «polkagrisar». La massa è modellata in forma oblunga prima che la porzione tinta di rosso sia collocata su di essa. Dopo essere stata piegata e attorcigliata, la massa è modellata in forma di grande «polkagris» con strisce rosse a spirale ed è tagliata lungo l'asse centrale. Le due metà sono arrotolate in bastoncini più sottili che sono nuovamente tagliati lungo l'asse contrale. Il processo continua finché i «polkagrisar» hanno raggiunto la lunghezza e lo spessore desiderati.

I «polkagrisar» finiti si raffreddano su un nastro trasportatore in continuo movimento, in modo che il prodotto ottenga la forma liscia e uniforme caratteristica degli «Äkta Gränna Polkagrisar».

#### 3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Gli «Äkta Gränna Polkagrisar» sono venduti confezionati in un imballaggio di carta o cellophane etichettato «Äkta Gränna Polkagrisar».

#### 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Nessun requisito supplementare, oltre a quelli stabiliti dalla legislazione ordinaria.

#### 4. Delimitazione concisa della zona geografica

Gli «Äkta Gränna Polkagrisar» sono prodotti nel distretto di Gränna, nella zona nordoccidentale della provincia dello Småland.

#### 5. Legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica è basato sul metodo di produzione degli «Äkta Gränna Polkagrisar», originario di Gränna e a tutt'oggi mantenuto.

L'arte di confezionare gli «Äkta Gränna Polkagrisar» è stata inventata nella città di Gränna da Amalia Eriksson nella metà dell'Ottocento. Da allora la ricetta e il metodo di preparazione sono stati trasmessi mediante un sistema di apprendistato, con il quale gli apprendisti confettieri imparavano l'arte presso un confettiere di «polkagris» confermato.

Per ottenere la particolare consistenza che caratterizza gli «Äkta Gränna Polkagrisar», un abile confettiere di «polkagris» deve sapere, fra l'altro, in che modo la consistenza è modificata dai quantitativi dei vari ingredienti, la temperatura di ebollizione, la quantità d'aria lavorata nella massa e le dimensioni del prodotto finito.

Troppo glucosio o troppa poca acqua renderanno il «polkagris» duro, mentre troppo poco aceto lo renderà granuloso. Se la massa è portata a ebollizione troppo lentamente o se la sua temperatura è troppo bassa quando viene rovesciata sulla tavola raffreddata, il «polkagris» resterà morbido. Il confettiere deve altresì assicurarsi che la massa si raffreddi uniformemente, muovendola e ripiegandone continuamente le estremità.

Una volta la massa raffreddata alla giusta temperatura, il confettiere inizia a lavorarvi l'aria, tirando e attorcigliando ripetutamente la massa attorno a un gancio fissato nel muro. L'aria lavorata nella massa la rende bianca. Se il confettiere vi lavora troppa poca aria, si formeranno troppo poche sacche d'aria nella massa, per cui il «polkagris» resterà duro. Troppa aria renderà il «polkagris» fragile e si sbriciolerà più facilmente.

Il confettiere di «polkagris» deve inoltre adattare queste variabili alle dimensioni del prodotto finito. Un «polkagris» di grandi dimensioni tenderà a essere appiattito dal proprio peso, per cui perde la forma di bastoncino arrotondato caratteristica degli «Äkta Gränna Polkagrisar». Il confettiere di «polkagris» può contrastare questo fenomeno mediante un'ebollizione a temperatura più elevata o utilizzando più glucosio.

Fin dall'inizio si è trattato di un prodotto locale e la sua reputazione speciale si è rapidamente diffusa grazie ad articoli pubblicati nella stampa. All'inizio del Novecento gli «Äkta Gränna Polkagrisar» erano noti in quasi tutta la Svezia. Gli «Äkta Gränna Polkagrisar» sono stati esportati anche negli Stati Uniti. Oggi gli «Äkta Gränna Polkagrisar» sono ben conosciuti in tutta la Svezia e dai turisti che visitano Gränna, la «città dei polkagrisar».

#### **Riferimento alla pubblicazione del disciplinare**

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

[https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/produktbeskrivning\\_akta\\_granna\\_polkagrisar\\_2021\\_10\\_04.pdf](https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/produktbeskrivning_akta_granna_polkagrisar_2021_10_04.pdf)

---

**Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2022/C 87/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Lenticchia di Onano»

n. UE: PGI-IT-02651 – 15 dicembre 2020

DOP ( ) IGP (X)

**1. Nome [della DOP o IGP]**

«Lenticchia di Onano»

**2. Stato membro o paese terzo**

Italia

**3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

**3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

**3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1**

La «Lenticchia di Onano» I.G.P. designa il prodotto della specie di *L. esculenta* M. appartenente alle seguenti cultivar: *ecotipo locale «Lenticchia di Onano»* e *Eston*, coltivato nell'area delimitata di cui al punto 4, che presenta all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche

Forma: lenticolare appiattita

Dimensione: diametro 3-8 mm

Colore: marrone chiaro, verdastro variabile in intensità e grado di marmorizzazione (1 - 95 %) sulla superficie

Tegumento: liscio e sottile

Peso medio per 100 semi: non inferiore a 4,50 grammi.

Caratteristiche organolettiche

Non necessita di ammollo prima della cottura pur conservando, dopo la cottura, un seme integro e una pasta vellutata, fine e cremosa.

Caratteristiche chimiche

Zuccheri totali: inferiori a 1,5 %

Ferro: non inferiore a 6,5 mg/100g

La «Lenticchia di Onano» non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza complessiva massima del 2,0 % di prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita, inoltre, una percentuale massima di 2,0 % di prodotto secco fuori calibro.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata*

La coltivazione della «Lenticchia di Onano» deve avvenire nell'area delimitata di cui al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Le tipologie di confezionamento ammesse sono:

- sacchetti da 250 g a 5 kg;
- sacchetti in atmosfera controllata (azoto) da 250 g a 5 kg;
- sacchi fino a 25 kg.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, al logo della denominazione, alle relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- «Lenticchia di Onano» seguita dall'acronimo I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta);
- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La denominazione «Lenticchia di Onano» è intraducibile.

Logotipo

Il logo della denominazione è il seguente:



#### 4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Lenticchia di Onano» è costituita dall'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Viterbo: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano e San Lorenzo Nuovo.

## 5. Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della «Lenticchia di Onano» si basa sulla sua reputazione.

Il prodotto «Lenticchia di Onano» si caratterizza infatti per una forte reputazione sia a livello nazionale che internazionale, grazie anche ai numerosi apprezzamenti ricevuti a livello commerciale.

Il suo territorio di produzione, di cui al punto 4, da sempre ha considerato il prodotto «Lenticchia di Onano» il simbolo della cultura agricola e gastronomica locale, dove la tradizione millenaria risalente al tempo degli Etruschi, le favorevoli condizioni pedo-climatiche della zona e la vivace imprenditoria hanno fatto accrescere la sua fama e notorietà.

I terreni di coltivazione della «Lenticchia di Onano» sono di origine vulcanica (complesso vulcanico Vulsino) e si presentano tendenzialmente sciolti, poveri di scheletro, sufficientemente profondi e con buona dotazione di elementi chimici. Queste caratteristiche esaltano gli aspetti organolettici della produzione consentendo l'ottenimento di semi di forma regolare, senza anomalie morfologiche che sono invece tipiche dei terreni compatti.

La naturale ricchezza di microelementi di questi terreni, soprattutto di ferro, determina sulla coltura una serie di effetti benefici tra cui un basso contenuto di zuccheri totali, nonché sapidità e serbevolezza.

La reputazione di cui gode sul mercato si è andata consolidando sin dalla fine dell'Ottocento e ne sono conferma i numerosi riconoscimenti ottenuti in Italia e all'estero.

Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento si comincia infatti ad individuare il prodotto attraverso il suo luogo di origine: Onano. A cavallo dei due secoli, la notorietà di questo legume raggiunge il suo apice. Nel 1874 le *lenticchie dionane*, patrocinate dal Comizio agrario di Viterbo, sono state selezionate dalla Direzione agricoltura del Ministero agricoltura industria e commercio del neonato Regno d'Italia per l'esposizione universale di Parigi.

Coltivata per l'alto contenuto di ferro, consumata dai contadini locali per sopperire alla carenza di carni animali, la coltivazione delle lenticchie è attestata nel Viterbese sin dal Medioevo e confermata per l'età Moderna.

Nel compendio degli *Ordini, statuti, leggi municipali della comunità e popolo di Onano*, datato 1561, l'importanza ricoperta da questo legume si evince dalla consistenza delle multe, assai salate, previste per chi rubava o danneggiava piante e prodotto. La produzione non era finalizzata all'autoconsumo, tanto che, agli inizi del Seicento, gli amministratori locali dovettero porre un freno all'incetta di lenticchie che i mercanti stranieri facevano durante il mercato settimanale di Onano. Lo fecero imponendo un limite massimo alla vendita e all'esportazione del legume che venne stabilito a 18 kg per persona (Missiva del Duca Sforza al Consiglio della Comunità di Onano, 1616).

Le fonti relative alla storia della «Lenticchia di Onano» si fanno numerose tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quando il prodotto comincia a essere caratterizzato dal nome del luogo di origine: Onano. Nel 1874 le *lenticchie dionane*, patrocinate dal Comizio agrario di Viterbo, vengono prescelte dalla Direzione agricoltura del Ministero agricoltura industria e commercio del neonato Regno d'Italia per l'esposizione universale di Parigi. Tra il 1910 e il 1911 la «Lenticchia di Onano» partecipa a numerose esposizioni internazionali e ha modo di essere apprezzata a Londra, Parigi, Buenos Aires dove riceve primi premi, diplomi e medaglie d'oro per la sua qualità.

Nel 1934, la «Lenticchia di Onano» viene di nuovo selezionata tra i prodotti caratteristici dell'alta Tuscia e portata alla mostra Nazionale di Agricoltura.

Come scrisse il dottor Orzi, responsabile della Cattedra ambulante di agricoltura di Viterbo, in Tuscia Agricola: «La nostra Cattedra ha potuto esporre, nel reparto ortofruccicolo, dei magnifici campioni di lenticchie di Onano. Si tratta di prodotti caratteristici della provincia di Viterbo, che hanno raggiunto una grande importanza come lo dimostra la loro produzione media annuale che è di q.li 6000 per le lenticchie».

Un ulteriore segnale di riconoscimento ci viene dal Listino dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Viterbo in cui, a partire dal 1936, viene introdotta una voce specifica per distinguere la «lenticchia comune» dalla «Lenticchia di Onano» alla quale veniva riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, diversi dal prodotto generico.

Tra gli anni '50 e '60 del Novecento, la «Lenticchia di Onano» continua a essere richiesta e consumata principalmente in provincia di Viterbo e a Roma, pur non mancando una domanda da altre regioni e dall'estero.

Che vi fosse un mercato estero lo dimostra l'introduzione della «Lenticchia di Onano» – unica presente alla voce lenticchie – nella convenzione stipulata tra Italia e Francia nel 1964 per la protezione della denominazione e della provenienza di un certo numero di prodotti agroalimentari (*Convention on the protection of appellations of origin, indications of source and designations of certain products (with protocol and annexes)*, firmata a Roma il 28 Aprile 1964, registrata per la Francia il 27 gennaio 1970, in UN, Treaty series, vol. 712, n. 10233, New York 1972, p. 356).

Nonostante i gusti alimentari e le richieste del mercato abbiano fortemente inciso nella produzione di lenticchie su scala nazionale, la «Lenticchia di Onano» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia, riconosciute anche dall'Istat nell'Annuario di statistica agraria dove è inserita nella tabella dei «prodotti piazze e qualità» ancora nel 1970 (Istat, *Annuario di statistica agraria*, vol. xviii, Roma 1972, p. 242).

Al giorno d'oggi, le tabelle statistiche e dei prezzi correnti non riportano più differenziazioni tra le quotazioni della lenticchia comune e le altre lenticchie legate a luoghi di origine specifici. Ad ogni modo, una ricognizione sui volantini di promozione dei prodotti inseriti nei «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio laziale e diffusi nei circuiti di vendita della grande distribuzione italiana indicano sempre la provenienza della «Lenticchia di Onano» per distinguerla da quella comune, da cui si discosta anche per il prezzo al kg: da 7,20 a 11,00 €/kg per la «Lenticchia di Onano», contro i 2,30/4,50 €/kg per le lenticchie generiche.

Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale, è apprezzata dagli chef e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la rapidità e la tenuta in cottura. Annoverata tra i prodotti di nicchia nelle rassegne enogastronomiche sin dal 1931 per essere «rinomatissima e largamente esportata» (Touring Club Italiano, *Guida gastronomica d'Italia*, 1931) è ancora oggi presente nelle guide ad ampia tiratura dedicate alla scoperta dei sapori del territorio (come *Tuscia a tavola*, di Italo Arieti, 1996 o le *Guide ai sapori e ai piaceri* dedicate a Roma e Lazio o alla Tuscia di la Repubblica e l'Espresso, 2021). La «Lenticchia di Onano» compare nel glossario di Paolo Massobrio (*Guida alle cose buone d'Italia*, Ed. Unica, 2021), come pure in *Slow food revolution* (Slow Food editore, 2005) di Carlo Petrini e nell'almanacco di Carlo Bogliotti (*Prodotti e ricette per un anno*, Slow Food editore, 2021).

Si può inoltre degustare nei ristoranti di Roma perché la tradizione la lega strettamente alle celebrazioni del Capodanno in segno di buon auspicio e augurio di ricchezza.

Araldo dei prodotti tipici della cucina regionale laziale, la «Lenticchia di Onano» è nota anche all'estero dov'è sponsorizzata da chef famosi per la cucina made in Italy. Nel 2008, la rivista americana *Women's wear daily* (WWD), nota come la «bibbia» mondiale del fashion, suggeriva alle lettrici le «Lenticchie di Onano» tra le «specialità di stagione» per scaldarsi in inverno (<https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/in-season-winter-treats-1868335-consultato il 26 giugno 2021>).

Le lasagne alla lenticchia di Onano invece hanno trovato posto nel volume *Making artisan pasta* (Quarry Books, 2012) della nota chef e divulgatrice di Philadelphia Aliza Green.

Lo chef italo-australiano Guy Grossi ha inserito la «Lenticchia di Onano» nel ricettario *Love Italy*, (Penguin Random House, 2013) con l'intenzione di valorizzare lo sforzo dei coltivatori che mantengono in vita la produzione di questo antico legume.

Sempre dall'Australia, lo chef Stefano «Steve» Manfredi cita le «Lenticchie di Onano» tra i preziosi prodotti del Lazio definendole «*highly regarded*» (*Stefano Manfredi's Italian food*, Fairfax books, Crows Nest 2013).

Gino D'Acampo, cuoco napoletano popolarissimo per i suoi show televisivi nel Regno Unito, dedica un paragrafo alla storia delle *Onano lentils* nel suo ricettario *Gino's Italian Coastal Escape. A Taste of Italy from the Aeolian Islands to Elba*, (Hodder&Stoughton, 2017).



Va poi ricordato che alla «Lenticchia di Onano» è dedicata una Sagra annuale che si svolge regolarmente ogni anno, salvo eventi eccezionali, dal 1964. Organizzata dal comune di Onano in occasione dei riti legati al culto di San Trifone, la sagra si svolge durante la settimana di ferragosto.

La reputazione del nome «Lenticchia di Onano» è confermata sul web da oltre 5 000 risultati ottenuti attraverso il motore di ricerca Google.

La «Lenticchia di Onano» è iscritta nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio.

#### **Riferimento alla pubblicazione del disciplinare**

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all'esame dell'UE».

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT